

STUDIO LEGALE
Avv. ANTONIO DONNO
Via Putignani, 136 - 70122 BARI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Taranto**, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8763 del R.G.A.C. 2014, riservata per la decisione all'udienza del 12.12.17, promossa

DA

ico, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Donno

PARTE ATTRICE

CONTRO

l S.p.a. (già E S.p.a.), in persona del suo legale rappresentante p.l., rappresentata e difesa dall'avv.

PARTE CONVENUTA

All'udienza del 12.12.17 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in verbale riportate, e la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in



primo grado alla data di entrata in vigore della legge (ossia il 4 luglio 2009), giusta quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della legge citata.

All'esito dell'istruttoria svolta, consistita nell'acquisizione della documentazione versata dalle parti e di c.t.u. contabile, è emersa la parziale fondatezza delle domande proposte da parte attrice, volte ad accertare la nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente avente n. _____, acceso in data 11.12.1980 da _____ presso la _____ filiale di Martina Franca (Ta) ed estinto a saldo zero in data 8.2.2008, e del correlato contratto di affidamento.

Esaustiva è stata la c.t.u. espletata, di cui si fanno proprie le relative conclusioni, ad eccezione di quelle relative alla natura solutoria dei versamenti effettuati nel decennio anteriore alla domanda giudiziale (per le ragioni di seguito esplicate).

Alcun superamento del tasso-soglia è stato rilevato dal c.t.u., nel corso del rapporto.

Partendo dal primo saldo contabilizzato disponibile, ossia da quello di lire 33.298.838 a debito del correntista, alla data del 1.10.96, il nominato c.t.u., in ossequio ai criteri posti, ha applicato per i tassi debitori il tasso legale, in quanto il rapporto è sorto in data antecedente alla promulgazione della legge sulla trasparenza bancaria, precisamente con contratto scritto dell'11.12.1980, in cui alcuna specifica pattuizione scritta degli interessi debitori e creditori era contenuta, ma il rinvio agli usi di piazza (cfr. art. 7), clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto, sostituita dalla previsione di cui all'art. 1283 c.c.

Con pattuizione scritta del 31.5.1997 (comunicazione scritto dell'istituto di credito, sottoscritta per accettazione dal correntista; cfr. all. 4 della c.t.u.), sono state individuate le condizioni economiche del rapporto e, pertanto, dal III trimestre 1997 il c.t.u. ha applicato i tassi debitori espressamente pattuiti, nonché le spese di chiusura trimestrale, come espressamente determinate.

Alcuna capitalizzazione degli interessi debitori può essere riconosciuta, in quanto, per il periodo precedente al 1.7.2000, non sussistevano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c., mentre, per quello successivo, non è stato mai comunicato al correntista l'adeguamento del contratto alle condizioni previste dalla delibera CICR del 9.2.2000, per la legittima capitalizzazione periodica degli interessi.

La c.m.s. non può mai essere riconosciuta, perché non pattuita sino al 31.5.97 e,



successivamente, perché generica ed indeterminata la sua previsione. Le clausole di CMS devono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero ad un periodo più prolungato di "numero giorni" di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito in più giorni), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto *criterio di computo* della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto (in analogo senso, trib. Verona 27.10.2015; Trib. Trani sent. n. 1016/2016; Corte di Appello di Bari n. 1148/2015, Cass. civ. n. 3273/2015).

Le valute sono state applicate come calcolate dalla banca, in quanto previste nella pattuizione del 31.5.97.

Per il periodo intercorrente dal 1.10.96 (data del primo saldo contabilizzato) al 17.11.04, antecedente, ossia il periodo anteriore ai dieci anni dalla data di notifica dell'atto di citazione, sono state addebitate competenze illegittime e non dovute da parte della banca, pari ad _____ mentre sono state versate dal correntista somma pari ad euro 196.368,88. Non è possibile qualificare tali rimesse come solutorie, in quanto vi è stato un affidamento di fatto, da parte della banca, che impedisce di individuare una soglia dell'affidamento minore a quella sopraindicata di euro 196.368,88, con la conseguenza che tutte le rimesse sono state "ripristinatorie", non realizzandosi alcun spostamento patrimoniale da una parte all'altra.

Si condivide, pertanto, l'assunto di parte attrice, secondo il quale rileva anche l'affidamento di fatto, concesso dalla banca al correntista, al fine di individuare i versamenti con carattere ripristinatorio (perché volti a ricostituire la provvista) rispetto a con carattere solutorio (perché volti a coprire il superamento dell'affidamento).

Solo con la promulgazione della legge sulla trasparenza bancaria e poi con l'entrata in vigore del T.U.B., è stata introdotta la regola della forma scritta per i contratti tra banca e cliente; tuttavia il rigore dell'art. 117, comma 1, T.U.B. è stato attenuato dalla previsione, al comma 2, del potere del CICR di prevedere una forma diversa "per



particolari contratti”, quando sussistano *“ motivate ragioni tecniche ”*.

In questo senso ha provveduto la BANCA D'ITALIA che nelle proprie istruzioni applicative (precisamente con la circolare del 24.5.99, emessa in esecuzione del Decreto del Ministero del Tesoro de 24.4.1992, a sua volta attuativo dell'art. 3, comma 3 della L. 154/1992, articolo trasfuso nell'attuale 117, comma 2) ha escluso l'obbligo della forma scritta *“ per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio conto corrente di corrispondenza) ”*.

Dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della Banca d'Italia, a tanto autorizzata dal CICR, hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione, alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contratti esigono. Venendo al caso di specie, è pacifico in causa che il contratto di apertura di credito era disciplinato dal contratto scritto di conto corrente dell'11.12.1980 (che prevede all'art. 6 la facoltà di concedere affidamenti), nonché dal contratto scritto del 31.5.97, che prevedeva tassi distinti a seconda dell'utilizzo del conto nei limiti del fido oppure oltre fido, sancendo pertanto la possibilità di concedere un affidamento.

Pertanto, deve riconoscersi rilevanza giuridica all'affidamento di fatto concesso dalla banca, tenendo presente l'affidamento così come concesso.

Nella fattispecie in esame, deve ritenersi l'esistenza dell'affidamento per *facta concludentia*, tenuto conto a) della stabilità, e non occasionalità, dell'esposizione a debito, b) dell'assenza di richiesta di rientro o di iniziative di revoca, durante lo svolgimento del rapporto, se non a partire dal 2011 (cfr. lettere raccomandate A.R. del 2.3.11, all. 5, 6 e 7); c) della applicazione di una c.m.s., d) della applicazione di distinti tassi debitori, e) della mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I. n. 7763/17; Cass. civ. I, n. 3903/2011; Cass. civ. sez. I, n. 19941/2006; Cass. civ. I. n. 14470/2005) e di merito (Trib. Milano sent. n. 247/2017; Trib. Bergamo sent. n. 2487/2016; Trib. Verona sent. n. 3/2015).

Deve pertanto ritenersi giuridicamente rilevante l'affidamento di fatto concesso dalla banca e corretto individuare la finalità ripristinatoria delle rimesse, tenendo



soddisfo e maggior danno, come in motivazione indicato.

3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo.

4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese occorse per la C.T.U.

5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi , di cui per spese e 0 per compenso, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice.

6) Condanna parte convenuta al versamento, all'entrata al bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente a quella prevista per il Contributo Unificato, dovuto per il giudizio.

Taranto, sentenza depositata il 4.4.18.

Il G.U.

Claudia Calabrese

